

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-1295 del 13/03/2017
Oggetto	Pratica SUAP 1213/2016/SUAP/UPP - D.P.R. 59/2013 - Autorizzazione Unica Ambientale provvisoria, ai sensi de D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, per impianto produttivo sito nel Comune di Felino in Via G. Galilei a nome della ditta Sani Rino, con sede in Comune di Felino.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-1347 del 13/03/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno tredici MARZO 2017 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n.59, al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;

Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aoopr@cert.arpa.emr.it

- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;
- la classificazione acustica del Comune di Felino;

VISTI:

- l’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 7/2016;
- la nomina conferita con DET-2016-268 del 31/03/2016;

Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpa.e.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpa.e.it | posta cert_aoopr@cert.arpa.emr.it

PREMESSO CHE:

- l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Unione Pedemontana Parmense con Provvedimento conclusivo prot.n. 3729 del 12/03/2015 comprende i seguenti titoli abilitativi:
 - autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
 - comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
 - l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata, per la quale viene confermata nei contenuti l'iscrizione alla posizione n°29 del registro provinciale dei recuperatori di rifiuti con provvedimento SUAP del 12/03/2015;

CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal SUAP Unione Pedemontana Parmense in data 08/09/2016 prot.n. 14964 acquisita al protocollo prot.n.PGPR/2016/14851 del 08/09/2016, presentata dalla Ditta SANI RINO nella persona del Sig. Rino Sani in qualità di legale rappresentante e gestore, con sede legale in Comune di Felino (PR), Via Calestano n. 1, C.A.P. 43035 e stabilimento sito in Comune di Felino (PR), Via G. Galilei, C.A.P. 43035, per il rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata in condizioni provvisorie, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, in riferimento ai seguenti titoli:
 - **comunicazione per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e smi, parte Quarta, (Iscrizione alla posizione n. 29 del registro provinciale dei recuperatori di rifiuti con provvedimento SUAP del 12/03/2015), per cui la Ditta chiede il**

rinnovo dichiarando “...l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del precedente titolo autorizzativo...”;

- **autorizzazione agli scarichi di acque reflue cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**, per cui la Ditta chiede il rinnovo dichiarando “...l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del precedente titolo autorizzativo...”;
 - **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.**, per cui la Ditta chiede il rinnovo dichiarando “...l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del precedente titolo autorizzativo...”;
 - **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447**, per cui la Ditta chiede il rinnovo dichiarando “...l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del precedente titolo autorizzativo...”;
- che l'attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra, come dichiarato dalla Ditta nell'istanza AUA in esame, è quella di “produzione di conglomerato cementizio e recupero rifiuti”;
 - che l'istanza risulta correttamente presentata;

PRESO ATTO CHE:

- l'area in cui sono collocati l'impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi e l'impianto di betonaggio oggetto di AUA, è di proprietà del demanio (per cui l'Azienda ha presentato all'autorità competente nel corso degli anni diverse domande di rinnovo della concessione, l'ultima in data 30.06.2016), ed è stata riconosciuta in fascia A del T. Baganza, secondo la definizione delle fasce contenuta nel Piano di Assetto idrogeologico dell'Autorità di Bacino del F.Po;
- In data 12.03.2015 viene rilasciata un 'AUA provvisoria in quanto la verifica idraulica sulle fasce fluviali oltre che dal punto di vista urbanistico non risultava del tutto completa e approfondita per il caso specifico e per l'intero ambito produttivo, pertanto risultava necessario specifico studio idraulico;
- è stato realizzato lo studio idraulico di approfondimento delle fasce fluviali e il Comune di

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpa.e.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpa.e.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

Felino ha conseguentemente avanzato specifiche osservazioni alla variante delle fasce del T. Baganza predisposta dall'Autorità di bacino del F.Po;

- con deliberazione n. 4 del 7 dicembre 2016 il Comitato Istituzionale dell'ADBPO ha adottato la variante di Piano del Torrente Baganza da Calestano alla confluenza nel torrente Parma. La richiesta di modifica delle fasce in corrispondenza dell'abitato di Felino è stata solo parzialmente accolta. Poiché il PAI si pone l'obiettivo della tutela e valorizzazione del demanio e delle sue pertinenze, per le finalità di miglioramento della funzionalità idraulica e morfologica del corso d'acqua e la riqualificazione ambientale e paesaggistica, tali aree non possono essere estromesse dalla fascia fluviale e pertanto il limite della fascia fluviale B viene posto in corrispondenza del confine fra il demanio e le proprietà private. Per le finalità di difesa dalle alluvioni dell'area produttiva di Felino, tale limite è stato individuato come limite B di progetto.

VISTI:

- la Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14, Legge 241/90 e s.m.i. - forma simultanea in modalità sincrona, tenutasi in prima seduta in data 12 gennaio 2017 il cui verbale è allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 1);
- l'esito della terza ed ultima seduta di conferenza di Servizi tenutasi in data 13 febbraio il cui verbale è allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 2) a cui preme rimandare per le conclusioni condivise;

RILEVATO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti e in esito alle richiamate determinazioni espresse in sede di conferenza dei servizi, con la presenza di tutti i soggetti tenutari di competenze anche di rilievo idraulico e di concessione demaniale (come emerge dai verbali allegati al presente e parte integrante dello stesso), di condividere la possibilità di concedere un'ulteriore proroga dell'A.U.A. già provvisoria, in considerazione della necessità di avviare e portare a compimento tutte le azioni necessarie alla ricollocazione dell'impianto in esame in altro sito subordinatamente alla presentazione da parte della ditta Sani Rino, di un Piano di delocalizzazione che dovrà contenere tempi certi, non ulteriormente prorogabili.

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aoopr@cert.arpa.emr.it

CONSIDERATO CHE:

per le emissioni in atmosfera:

- la Ditta risulta autorizzata con Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Unione Pedemontana Parmense con Provvedimento conclusivo prot.n. 3729 del 12/03/2015;
- la Ditta nell'istanza di rinnovo dell'AUA la Ditta ha dichiarato “...l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del precedente titolo autorizzativo...”; tuttavia a fronte delle risultanze dell'incontro svoltosi presso Arpae – SAC di Parma in data 09/02/2017, presenti Arpae – SAC di Parma e Arpae – Sezione Provinciale di Parma, durante il quale sono state valutate le prescrizioni/autorizzazioni da adottare in merito alle emissioni in atmosfera per impianti di frantumazione fissi/mobili è stato necessario aggiornarle;
- l'attività industriale, relativa all'intero stabilimento, consiste nella “produzione di conglomerato cementizio e recupero rifiuti”;
- è stato verificato che i combustibili sono conformi al Titolo III del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- è stato verificato che le emissioni rispettano anche quanto stabilito dal “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007;
- la presente è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla tutela della denominazione di origine “Prosciutto di Parma”;
- è stata verificata la presenza di impianti definiti scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico;

CONSIDERATO che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale provvisoria, che adotta Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico;

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aoopr@cert.arpa.emr.it

DETERMINA

DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 5 del DPR n. 59/2013, **il rinnovo provvisorio, della durata massima di sei anni dalla data del rilascio del provvedimento finale del SUAP, dell'Autorizzazione Unica Ambientale già provvisoria** a favore della Ditta SANI RINO con legale rappresentante e gestore Sig. Rino Sani, con sede legale in Comune di Felino (PR), Via Calestano n. 1, C.A.P. 43035 e stabilimento sito in Comune di Felino (PR), Via G. Galilei, C.A.P. 43035, relativamente all'esercizio dell'attività di "produzione di conglomerato cementizio e recupero rifiuti" comprendente i seguenti titoli abilitativi, come da istanza A.U.A. pervenuta:

- **l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata, per la quale viene confermata nei contenuti l'iscrizione alla posizione n°29 del registro provinciale dei recuperatori di rifiuti con provvedimento SUAP del 12/03/2015;**
- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

alle seguenti vincolanti condizioni:

- **entro massimo tre mesi** dal rilascio del provvedimento finale del SUAP dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) provvisoria dovrà esserci da parte della Ditta la presentazione del cronoprogramma dettagliato di delocalizzazione dell'impianto di trattamento rifiuti;
- **entro massimo 2 anni** dal rilascio del provvedimento finale del SUAP dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) provvisoria, andrà definitivamente individuata l'area idonea da parte della Ditta;

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aoopr@cert.arpa.emr.it

- **entro massimo 4 anni e 3 mesi** dal rilascio del provvedimento finale del SUAP dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) provvisoria andranno acquisite da parte della Ditta le autorizzazioni edilizie ed ambientali per la realizzazione e gestione dell'impianto presso altro sito;
- **entro massimo 6 anni** dal rilascio del provvedimento finale del SUAP dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) provvisoria andrà completata la delocalizzazione.

Il completamento della delocalizzazione prevede il contestuale ripristino dei luoghi come da normativa vigente.

Il mancato rispetto di una delle richiamate tempistiche, comporterà il decadimento automatico dell'Autorizzazione Unica Ambientale provvisoria Sono fatte salve giustificate e oggettive motivazioni non imputabili all'operato della Ditta in questione.

Si STABILISCE INOLTRE DI SUBORDINARE il presente atto:

per l'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata, per quanto di competenza e a condizione che resti impregiudicato il livello di qualità ambientale preesistente, limitata alle seguenti fasi di recupero ed ai fini appresso elencati:

Tipologia D.M. 5/2/98	Codici CER	Attività di recupero	Quantitativi (t/a)	Quantitativi (mc/a)	Quantità istantanea (mc)	Quantità istantanea (t)
7.1	101311 - 170101 - 170102 - 170103 - 170107 - 170802 - 170904 - 200301	R13 – R5	44.000	22.000	5.860	11.720
7.2	010399 - 010410 - 010413 - 010408	R13 – R5	1.000	500	240	480
7.4	101203 - 101206 - 101208	R13	1.000	500	240	480
7.6	200301 - 170302	R13 – R5	10.000	5.000	360	720
7.11	170508	R13 – R5	5.000	2.500	240	480
7.31	020199 – 020401	R13	6.000	3.000	240	480
7.31- bis	170504	R13	15.000	7.500	3.240	6.480
9.1	030101 - 030199 - 030105 - 150103 - 170201 - 191207 - 200138 - 200301	R13	200	200	100	200

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

Per una potenzialità complessiva (R5 - R13) annuale pari a 82.200 t/anno;
una potenzialità di recupero (R5) annua pari a 60.000 t/anno;
una potenzialità di recupero (R5) giornaliera pari a 273 t/giorno (considerando 220 gg. lav./anno);

una quantità istantanea di materiale lavorato pari 4.125 mc – 8.250 t.

I quantitativi in stoccaggio istantaneo devono rispettare i limiti imposti dall'art. 6 comma 3 del DM 5/2/98 per l'attività di messa in riserva, pari al 70% delle quantità massime di cui all'allegato 4 allo stesso decreto.

Nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- L'attività di recupero di che trattasi dovrà essere eseguita nel rigoroso rispetto della normativa in materia di:
 - Urbanistica ed edilizia;
 - Inquinamento atmosferico;
 - Prevenzione incendi;
 - Smaltimento acque di scarico;
 - Inquinamento acustico;
 - Sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
 - nel rispetto dei diritti di terzi;
- a quanto indicato nelle conclusioni dei lavori della Conferenza dei servizi del 25/02/2013
- di vincolare la validità dell'iscrizione, per quanto riguarda le emissioni elettromagnetiche della linea elettrica, al rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 81/2008 che fissa in 4 ore l'esposizione massima dei lavoratori;
- di vincolare la validità del presente atto ad eventuali pronunciamenti e indicazioni che nel frattempo saranno emanati dalla Regione Emilia-Romagna. Pertanto, qualora la concessione demaniale venisse eventualmente negata, deve intendersi decaduta la presente iscrizione;
- di prevedere che per la fase di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate operata sui rifiuti presenti nel centro debba essere utilizzato quale impianto di frantumazione di rifiuti inerti il mezzo fisso di proprietà della ditta tipo "UFS 100", identificato con matricola n.10015;
- ogni eventuale modifica societaria o la nomina di un nuovo responsabile legale dovrà essere tempestivamente comunicata ad Arpae SAC Parma;

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- la ditta è tenuta a svolgere la propria attività secondo quanto dichiarato nella comunicazione e conformemente alle modalità previste dal citato Decreto del Ministero dell'ambiente 5 febbraio 1998 e s.m.i.;
- i rifiuti per i quali viene svolta la sola attività di messa in riserva (R13) debbono essere avviati ad idoneo impianto di recupero avvalendosi di mezzi e/o ditte autorizzate al trasporto e mediante regolare emissione di formulario in conformità a quanto stabilito dall'art.193 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- dovrà comunque essere mantenuta la separazione tra rifiuti appartenenti a tipologie diverse;
- tutte le operazioni di movimentazione/stoccaggio dei rifiuti e dei materiali recuperati dovranno essere condotte tenendo opportunamente bagnati i piazzali e rifiuti/materiali al fine di evitare la diffusione e/o dispersione di polveri nell'ambiente;
- le attività dovranno essere sospese nelle giornate di vento;
- deve essere tenuto un apposito registro, sul quale saranno annotate le date di utilizzo del frantumatore in sito, e riportante le seguenti informazioni: data inizio e termine della campagna, tipologia dei rifiuti trattati e loro provenienza, tipo (codice CER) e quantitativo di rifiuto trattato, tipo e quantitativo dei materiali prodotti, test di cessione dei materiali prodotti;
- l'attività di recupero esercitata deve garantire l'ottenimento di prodotti/materie prime secondarie con caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate. In particolare non devono presentare caratteristiche di pericolo superiori a quelle delle materie prime vergini;
- In adempimento a quanto previsto all'articolo 9 del D.M. 5/2/98 e s.m.i., la ditta dovrà procedere all'effettuazione del "test di cessione" con le modalità e la frequenza ivi indicate, a tal proposito si rammenta che la relativa fase di campionamento dovrà avvenire nel rispetto di quanto disposto dal medesimo art. 9 del citato Decreto Ministeriale essa sarà effettuata a cura di un tecnico abilitato che redigerà apposito verbale di prelievo da allegare all'esito del test di cessione;
- I test di cessione dovranno essere effettuati su ciascuna delle tipologie di rifiuto per cui esso è richiesto e comunque prima che il rifiuto o il materiale ottenuto dal trattamento di frantumazione esca dal centro di stoccaggio destinato a successivo riutilizzo;
- I test di cessione, con allegati i corrispondenti verbali di prelievo, debbono essere conservati per l'intera durata dell'Autorizzazione presso la sede dell'impianto a disposizione dell'Autorità di controllo.

lo, essi saranno ordinati cronologicamente e sul frontespizio di ogni certificato dovrà essere trascritto ed evidenziato il riferimento alla corrispondente operazione di scarico sul registro di cui all'articolo 190 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; rifiuti (N° operazione e data);

- i test di cessione devono essere eseguiti su un campione ottenuto nella stessa forma fisica prevista nelle condizioni finali d'uso ed essere effettuati all'inizio dell'attività e, successivamente, ogni due anni e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di recupero dei rifiuti;
- i test di cessione devono essere comunque eseguiti ogni qualvolta vari l'omogeneità della tipologia dei rifiuti trattati, e soprattutto ogni qualvolta si proceda al trattamento di residui di demolizione di strutture destinate a lavorazioni industriali ed artigianali non assimilabili per tipologia ad attività domestica e/o commerciale;
- Per i rifiuti classificati con "codici specchio" (contenenti nella voce descrittiva la frase "diversi da.....") dovrà essere sempre preventivamente comprovata, mediante controlli analitici, la perfetta rispondenza alle caratteristiche indicate nella definizione del rifiuto, il relativo campionamento dovrà essere effettuato da personale tecnico abilitato, il referto analitico dovrà riportare il giudizio e le metodiche utilizzate e ad esso dovrà essere sempre allegata copia del verbale di prelievo debitamente timbrata e firmata dal soggetto che lo ha effettuato;
- i prodotti ottenuti debbono essere utilizzati nel rispetto delle indicazioni di cui al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.;
- il transito degli autocarri all'interno dell'area dovrà avvenire ad una velocità non superiore a 40 Km/h;
- devono essere adottati idonei accorgimenti tecnici ed organizzativi al fine di eliminare il rischio di diffusione delle polveri provenienti dalle operazioni di movimentazione e stoccaggio dei rifiuti (mediante umidificazione degli stessi e l'utilizzo di coperture mobili) e dal transito di mezzi;
- devono essere messi a disposizione dei lavoratori i dispositivi di protezione individuale necessari a tutelare la loro salute ed incolumità a fronte di rischi non altrimenti eliminabili in particolare per quanto riguarda il rischio di danni da rumore ed il rischio dovuto alle polveri;
- deve essere garantita la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a rischio di danni da rumore e da polveri;

- qualora l'attività della presente autorizzazione rientri tra quelle indicate dal D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151 e s.m.i., la messa in esercizio dell'impianto è subordinata all'acquisizione di certificato prevenzione incendi da parte dei VV.F. territorialmente competenti o della dichiarazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente;
- entro il 30 aprile di ciascun anno deve essere effettuato il versamento del diritto di iscrizione annuale di cui al comma 6 dell'art. 214 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.. Ai sensi dell'art. 3 comma 3 del D.M. 350/98 e secondo le disposizioni previste dal tariffario Arpae, il mancato versamento di suddetto diritto comporta la sospensione dell'iscrizione nei registri provinciali. Al fine di attestare quanto sopra, entro il medesimo termine, dovrà essere inoltrata alla Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, a mezzo PEC; copia della ricevuta di versamento. Il versamento dovrà essere effettuato su c/c bancario IBAN IT 05 T 02008 02435 000104059154 intestato ad Arpae - Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia dell'Emilia-Romagna, indicando i seguenti elementi:
 - denominazione della ditta;
 - classe attività;
 - partita IVA;
 - causale: Iscrizione Registro Rifiuti Recuperabili per l'anno 20__;

Entro 90 giorni dalla data di emissione del provvedimento finale del SUAP la Dittà dovrà aver definito chiaramente il proprio sistema di approvvigionamento idrico in riferimento all'attività in oggetto. Detta definizione andrà tempestivamente comunicata ad ARPAE SAC PARMA, al fine dell'eventuale successivo recepimento.

per gli scarichi idrici di specifica competenza che si individua come di seguito:

S3 (come indicato nella documentazione di istanza):

- tipo di refluò scaricato: acque meteoriche di dilavamento dei piazzali (provenienti anche da tre vasche di decantazione anteposte ai punti di convogliamento delle acque S1, S2 e S3) previo trattamento in sedimentatore verticale e disoleatore e quindi vasca per riutilizzo per umidificare i cumuli di rifiuti e solo l'eventuale troppo pieno della vasca verrà scaricato in acque superficiali;

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- corpo idrico ricettore: fosso di scolo indi Torrente Baganza;
- bacino: Torrente Baganza;
- volume scaricato: 8.900 mc/anno;
- portata massima: 154 l/s;

nel rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nei verbali della cds allegati al presente, nonché al rispetto delle seguenti disposizioni per lo scarico S3:

1) I reflui dovranno essere immessi nel corpo idrico ricettore sopra identificato nel rispetto dello stesso e dell'ambiente circostante e dei valori limite di emissione stabiliti dall'art.101 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 152/06, nello specifico dalla tabella 3 allegato 5 della parte terza.

2) Nel rispetto dell'art. 9 dell'Allegato 4 alle Norme del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con delibera di Consiglio Provinciale n.118 del 22.12.2008, nelle aree di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B non sono ammessi nuovi depositi e stoccaggi di rifiuti, così come definiti dalle specifiche normative di riferimento vigenti. Nel caso di depositi e stoccaggi di rifiuti esistenti, dovranno essere rispettati i disposti del secondo capoverso dell'art. 9 sopracitato.

3) La rete interna di scarico deve mantenere caratteristiche costruttive e di conservazione tali da assicurare la migliore funzionalità e da evitare fenomeni di inquinamento delle falde. In ogni caso ogni intervento previsto e/o programmato dovrà essere conforme alla documentazione tecnica presentata presso gli uffici.

4) La Ditta dovrà mantenere presso l'attività il cui scarico è autorizzato, a disposizione degli Organi di controllo, un apposito registro indicante per ciascun singolo intervento di gestione, monitoraggio, manutenzione ordinaria periodica e/o straordinaria effettuato sulla rete fognaria, sul sistema di trattamento e sullo scarico:

a) cause, procedure e obiettivi con indicazione del personale (interno o esterno) cui l'intervento è stato affidato;

b) date di inizio e fine dell'intervento.

Si precisa che detto registro dovrà essere mantenuto presso l'attività per tutta la durata dell'autorizzazione allo scarico e per un ulteriore anno.

- 5) La Ditta dovrà redigere una relazione riassuntiva annuale, firmata dal responsabile tecnico e dal Titolare dello scarico, riguardante il funzionamento degli impianti di depurazione e gli interventi compiuti nel corso dell'anno precedente nonché il quantitativo e la destinazione degli eventuali fanghi o comunque residui di depurazione prodotti. Tale relazione annuale dovrà essere puntualmente inserita nel registro di manutenzione/gestione di cui sopra oppure, in alternativa a tale inserimento, la Ditta potrà indicare direttamente nel predetto registro, in modo chiaro e dettagliato, le operazioni effettuate. In ogni caso il registro dovrà comunque contenere copia dell'attestato di trasporto e consegna a smaltimento degli eventuali rifiuti di depurazione prodotti e smaltiti.
- 6) Lo scarico dovrà essere in ogni momento accessibile in corrispondenza o in prossimità del punto di immissione nel corpo idrico recettore ed attrezzato per consentire il controllo ed il campionamento delle acque reflue da parte dell'Autorità Competente, inoltre dovrà essere compatibili con il regime idraulico del ricettore, dovrà garantire la tutela dell'ecosistema acquatico dello stesso, non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso.
- 7) Qualora lo scarico dovesse assumere caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle qui autorizzate, è fatto obbligo, prima dell'attivazione di tali interventi, della presentazione di una richiesta di modifica dell'A.U.A., ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013, con allegato l'aggiornamento della documentazione tecnica presentata a corredo della presente autorizzazione.
- 8) La Ditta dovrà garantire la regolare gestione e manutenzione della rete fognaria, del sistema di trattamento e dello scarico, conservando presso l'impianto la documentazione attestante le operazioni svolte. I residui della depurazione dovranno essere gestiti rispettando le norme indicate in materia di rifiuti e disciplinate in particolare dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
- 9) Lo scarico dovrà essere posto in completa sicurezza da eventi alluvionali e/o di esondazione, nel rispetto dei diritti di terzi.
- 10) In caso si verifichino imprevisti tecnici, malfunzionamenti o disservizi alla rete fognaria e/o agli impianti di trattamento dovrà esserne data immediata comunicazione, ad ARPAE SAC e Sezione Provinciale di Parma indicando le cause dell'imprevisto, gli interventi che si intendono porre in essere ed i tempi necessari per il ripristino dello stato di normale funzionamento; dovrà essere altresì data immediata comunicazione ai medesimi Enti sopraindicati dell'avvenuto ripristino dello scarico alle condizioni a regime.

11) Considerato che l'attività e le sue strutture rientrano nell'ambito della delimitazione delle fasce fluviali del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale alla luce di quanto disciplinato dal medesimo Piano e da quanto disciplinato dal P.A.I., con particolare riferimento a quanto previsto dalle "Norme di Attuazione" e per il rispetto delle prescrizioni tecniche di cui alla specifiche direttive settoriali, la presente autorizzazione provvisoria deve necessariamente rispettare quanto in esse contenuto.

12) In particolare e nello specifico andrà previsto che le eventuali strutture civili, gli impianti elettrici e le attrezzature elettromeccaniche debbano essere protetti dal danneggiamento durante eventi di piena con tempo di ritorno pari a T2 (non inferiore al tempo di ritorno assunto per la delimitazione della fascia B), secondo quanto prescritto nel punto 4.2.2. della "Direttiva per la riduzione del rischio idraulico degli impianti di trattamento delle acque reflue e delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ubicati nelle fasce fluviali "A" e "B" e nelle aree in dissesto idrogeologico "Ee" ed "Eb".

13) Entro la delimitazione delle fasce fluviali, il P.A.I. persegue l'obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali dell'invaso e della laminazione delle piene, unitamente alla conservazione e al miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali.

14) Relativamente alla disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, il Titolare dello scarico dovrà garantire l'assoluta non interferenza, del proprio scarico, con la fascia di rispetto dei 200 metri di raggio da eventuali punti di captazione e/o derivazione di acque destinate ad un uso idropotabile.

per le emissioni in atmosfera, per cui è stata verificata la presenza di impianti definiti **scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico:**

Linea trattamento fanghi, costituita da fasi di sedimentazione e filtrazione dei sedimenti di materiale inerte che si deposita a seguito del dilavamento dei cumuli di materiale inerte (potenzialità di trattamento inferiore a 10 mc/h);

EMISSIONE N. 01 – Unità di frantumazione autonoma e trasferibile tipo UFS 100

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

Le polveri derivanti dall'attività di frantumazione devono essere abbattute con idoneo impianto di abbattimento, costituito nel caso specifico da dispositivo di nebulizzazione dell'acqua. Tale impianto di abbattimento deve essere dotato di un sistema automatico che provvederà all'arresto dell'impianto in caso di insufficiente pressione dell'acqua.

Durata ore/giorno.....4 h
Durata giorni/anno.....220 giorni

EMISSIONE N.02 – Motore di servizio a gasolio per autotrazione

Durata ore/giorno.....4 h
Durata giorni/anno.....220 giorni

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri.....130 mg/Nm³
Ossidi di azoto (espressi come NO₂).....4000 mg/Nm³
Ossido di Carbonio.....650 mg/Nm³

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi secchi del 5% normalizzati a 273 K e 101,3 kPa.

Concentrazione massima ammessa di inquinanti determinati a motore accelerato a 1.500 giri/minuto, in condizioni termiche ed a generatore disinserito o ad una tensione di 380 V e zero Ampere erogati.

Durante le analisi per la verifica dei limiti sopra riportati, in alternativa alle condizioni sopra specificate, potranno essere annotate le condizioni di marcia dell'impianto.

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aoopr@cert.arpa.emr.it

l'adozione è subordinata specificatamente, oltre che al rispetto di tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., e previsti dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 28/03/2007 e dalla DGR 2236/2009 e s.m.i., anche alle seguenti disposizioni:

EMISSIONE N. 03 – Aspirazioni silos stoccaggio cemento e impianto di betonaggio

I gas polverosi che si generano nella fase di carico del cemento nei sili devono essere captati e convogliati prima dello scarico in atmosfera ad un impianto di abbattimento degli inquinanti in forma particellare.

La movimentazione del cemento dovrà essere effettuata tramite coclee, la velocità di trasporto ed il conseguente flusso di carico dell'autobetoniera dovrà essere tale da non causare alcuna dispersione all'esterno.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale.....	6000	Nm ³ /h (273K; 101.3 kPa)
Durata ore/giorno.....	2	h
Durata giorni/anno.....	220	giorni
Altezza minima.....	9	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particellare.....	10	mg/Nm ³
-----------------------------	----	--------------------

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad fluenti gassosi secchi normalizzati a 273 K e 101,3 kPa.

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aoopr@cert.arpa.emr.it

Dovrà essere rispettato ad un metro di distanza dalla bocca di carico dell'autobetoniera, un valore di polveri totali di 5 mg/Nmc determinato esclusivamente secondo il metodo UNICHIM n. 271 (Determinazione delle polveri atmosferiche – Metono gravimetrico).

EMISSIONI DIFFUSE

Al fine di contenere le emissioni diffuse di polveri, la ditta dovrà provvedere:

- alla umidificazione o copertura dei cumuli di materiale sia ancora da frantumare che frantumato;
- alla bagnatura ed alla pulizia dei piazzali di manovra/transito mezzi secondo le necessità stagionali e quotidiane;
- alla limitazione delle altezze di caduta durante le fasi di movimentazione del materiale;
- alla limitazione della velocità di transito dei mezzi per evitare fenomeni di sollevamento e risospensione delle polveri.

Il deposito temporaneo dei fanghi dovrà essere dotato di copertura (ad es. tramite telonatura).

SI STABILISCE inoltre che:

- deve essere prevista una periodicità annuale per i controlli all'emissione N. 03 da effettuarsi ai sensi dell'art. 269 comma 4b) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;
- per l'impianto originante il punto di emissione N. 02 il gestore mantiene la documentazione attestante il rispetto dei limiti a disposizione dell'autorità di controllo;
- la portata, come espressa per le singole emissioni, visto quanto riportato nel parere Arpa prot.n.PGPR/16/2543 del 11/03/2015, rappresenta un valore limite con tolleranza del 20 %;

Le emissioni in atmosfera devono avvenire unicamente attraverso camini aventi una sezione di sbocco diretta in atmosfera e priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione.

I punti di misura e di campionamento necessari per l'effettuazione delle verifiche dei valori limite di emissione devono essere posizionati, dimensionati ed essere provvisti di idonee

prese di misure e di campionamenti in accorso con quanto specificatamente indicato dal M.U. 422 e dai "Criteri generali per il controllo delle emissioni " ISTISAN 91/41 attuato ai sensi dell'art. 4, punto 1) del D.M. 12 luglio 1990.

L'accesso in sicurezza in punti stabiliti per le prese di misura, deve essere tale da permettere a pieno lo svolgimento di tutti i controlli necessari. Gli addetti ai controlli riceveranno tutte le informazioni sull'accesso, sulla disponibilità dei servizi e sulla modalità di utilizzo necessarie all'espletamento delle indagini, direttamente o indirettamente, per iscritto, dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto e stabilito dalle norme vigenti in materie di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/08).

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione sono riportati nell'Allegato 3B della DGR Emilia Romagna n. 2236 del 28/12/2009 e s.m.i.; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità competente. Per gli inquinanti non inclusi nell'Allegato 3B, la metodica da utilizzare dev'essere scelta a partire da metodi analitici ufficiali normali (UNI EN - UNI - UNICHIM).

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

- L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
- Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
- Il tipo di attività svolta.
- La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
- L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo dell'impianto verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.

- Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
- la composizione del fluido emesso ($O_2\%$, $CO_2\%$, $CO\%$, $H_2O\%$), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata.
- I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
- I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
- Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalla norma vigente in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
- Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata o a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici e del loro esito, della quantità annua di indicatori di attività.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimararlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web:

http://www.arpae.emr.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale

Ragione sociale :	SANI RINO
Partita IVA / Codice fiscale :	219330347
Sede legale :	Via Calestano n. 1, Comune di Felino (PR)
Legale rappresentante :	Rino Sani
Sede locale impianti :	Via Galileo Galilei n. 10, Comune di Parma (PR)
Coordinate UTM_X :	/
Coordinate UTM_Y :	/
Attività sede locale (C.C.I.A.A.) :	Produzione di conglomerato cementizio e recupero rifiuti
Settore attività CRIAER:	04.08.00
Indicatori di attività	
Indicatore 1	Rifiuti trattati [t/anno]
Potenzialità massima dichiarata di Indicatore 1:	come autorizzato ex art. 216 D.Lgs. 152/2006 [t/anno]

Parametri di esercizio

Giorni/anno funzionamento :	220
Altezza media sbocco emissione :	9 m
Temperatura media emissioni :	450 [K]
Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni	
	[kg/anno]
Monossido di Carbonio (CO): *	118 kg/anno
Ossidi di azoto (NO _x):*	728 kg/anno
Biossido di Carbonio (CO ₂):*	46445 kg/anno

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

PM (Materiale Particellare) :	49 kg/anno
-------------------------------	------------

* flussi calcolati con i tempi di funzionamento degli impianti come indicati dall'azienda

per l'impatto acustico, al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni del Comune di Felino, già espressosi nel precedente rilascio di AUA e non modificato.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP Unione Pedemontana Parmense si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di gestione dei rifiuti, scarichi idrici, emissioni in atmosfera e impatto acustico. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP Unione Pedemontana Parmense. **L'AUA provvisoria esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e provvisoriamente per la durata massima di 6 anni, sulla base di quanto di cui sopra determinato e condizionato. Il mancato rispetto di una delle soprarichiamate condizioni e relative tempistiche, comporterà il decadimento automatico dell'Autorizzazione Unica Ambientale provvisoria.** Sono fatte salve giustificate e oggettive motivazioni non imputabili all'operato della Ditta in questione.

Il presente atto è trasmesso al SUAP Unione Pedemontana Parmense, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di



Felino, A.U.S.L. , Autorità di Bacino del fiume Po e all'Agenzia Regionale per la Sicurezza e la Protezione Civile Ambito territoriale di Parma.

Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Unione Pedemontana Parmense all'interno del procedimento per il rinnovo dell'AUA provvisoria.

Istruttore direttivo tecnico Simone Lucchini

Rif. Sinadoc: 27643/2016

IL DIRIGENTE

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Paolo Maroli

(documento firmato digitalmente)

Proponente: Ditta Sani Rino - via Calestano n. 1 - Felino (PR)

OGGETTO: Pratica SUAP 1213/2016/SUAP/UPP - D.P.R. 59/2013 - Rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale provvisoria adottata con Prot. Prov. n.17904 del 12/03/2015 e rilasciata alla ditta Sani Rino, con sede in Comune di Felino.

Oggi lunedì 13 febbraio 2017 alle ore 14.30, presso la sede di ARPAE SAC di Parma sita in P.le della Pace n° 1, si è tenuta la seduta di Conferenza di Servizi decisoria (ai sensi dell'art. 14 bis comma 7 della L. 241/1990 e s.m.i.) convocata con nota prot. n. PgPr 0001965 del 06/02/2017, per la valutazione di quanto in oggetto indicato.

Sono stati convocati :

Autorità di Bacino del Fiume PO
Agenzia Regionale per la Sicurezza Ambito di Parma Territoriale e la Protezione Civile - Sede di Parma
Arpae - Sezione Provinciale
AUSL di Langhirano
Sportello Unico Imprese Pedemontana (Traversetolo)
Provincia di Parma - Servizio Pianificazione Territoriale
Comune di Felino
Ditta Sani Rino

Sono presenti:

Arpae - SAC	Paolo Maroli Beatrice Anelli Simone Lucchini
Autorità di Bacino del Fiume Po	Cinzia Merli
Comune di Felino	Gherri Lorenzo
Provincia di Parma - Servizio Pianificazione Territoriale	Andrea Ruffini
Agenzia Regionale per la Sicurezza Ambito di Parma Territoriale e la Protezione Civile - sede di Parma	Gabriele Alifracò
AUSL di Langhirano	Lucia Reverberi
Ditta Sani Rino	Sani Enrico Sani Alfredo Chiari Francesca - consulente Massimo Rutigliano - consulente

Risulta inoltre presente il Sindaco del Comune di Felino dott.ssa Elisa Leoni

La seduta ha inizio alle ore 14.55.

Arpae - SAC

Si prende atto dell'assenza del Sportello Unico Imprese Pedemontana (Traversetolo), pur essendo stato convocato regolarmente.

La presente seduta di Conferenza dei Servizi è stata convocata a seguito della seduta del 12 gennaio scorso che ha concluso i lavori decidendo di "... riconvocare la presente conferenza, per valutare il rilascio di un'ulteriore proroga dell'A.U.A. in essere, da parte di tutti gli Enti coinvolti nel presente procedimento, al fine della presentazione da parte della ditta Sani Rino, di un Piano di delocalizzazione che dovrà contenere tempi certi, non ulteriormente prorogabili".

Nella seduta odierna, si dovrà valutare da parte di tutti gli Enti presenti, la possibilità di rilasciare un'ulteriore proroga del titolo autorizzativo, quale rinnovo di un'A.U.A. già provvisoria ed in caso affermativo definire una tempistica di scadenze a corredo di un crono-programma di azioni da intraprendere da parte della Ditta finalizzato alla delocalizzazione dell'attività in altro sito.

Ditta Sani Rino

Fa presente che solo nella seduta del 12 gennaio scorso, si è venuti a conoscenza del fatto che l'Autorità di Bacino del Fiume Po, lo scorso 7 dicembre 2016, ha adottato una variante alle fasce fluviali del torrente Baganza facendo ricadere l'area dell'impianto in fascia B, anziché in fascia A.

Comune di Felino

Osserva che lo studio idraulico redatto dal prof. Bizzarri è stato inviato all'Autorità di Bacino per le proprie valutazioni, nella fase di redazione della variante alle fasce fluviali.

Autorità di Bacino del Fiume Po

Con deliberazione n. 4 del 7 dicembre 2016 il Comitato Istituzionale dell'ADBPO ha adottato la variante di Piano del Torrente Baganza da Calestano alla confluenza nel torrente Parma pubblicata sul sito dell'Autorità di Bacino fatta eccezione per la sola delibera in corso di perfezionamento.

Sul sito è inoltre stata pubblicata in Allegato 4 la *Relazione sulle osservazioni pervenute al Progetto di variante* comprese quindi quelle relative allo studio proposto dal Comune di Felino per la messa in sicurezza di una porzione del centro abitato del capoluogo. La richiesta di modifica delle fasce in corrispondenza dell'abitato di Felino è stata solo parzialmente. I terreni di pertinenza dell'impianto di lavorazione inerti e trattamento rifiuti per i quali si chiede l'estromissione dalla fascia B appartengono infatti al demanio idrico e sono stati regolarmente dati in concessione con atto dell'Intendenza di finanza di Parma solo fino al 2002.

Poiché il PAI si pone l'obiettivo della tutela e valorizzazione del demanio e delle sue pertinenze, per le finalità di miglioramento della funzionalità idraulica e morfologica del corso d'acqua e la riqualificazione ambientale e paesaggistica, tali aree non possono essere estromesse dalla fascia fluviale e pertanto il limite della fascia fluviale B viene posto in corrispondenza del confine fra il demanio e le proprietà private. Per le finalità di difesa dalle alluvioni dell'area produttiva di Felino, tale limite viene individuato come limite B di progetto.

In esito a tali determinazioni si condivide la possibilità di concedere un'ulteriore proroga dell'A.U.A. in considerazione della necessità di avviare e portare a compimento tutte le azioni necessarie alla ricollocazione dell'impianto in esame in altro sito subordinatamente alla presentazione da parte della ditta Sani Rino, di un Piano di delocalizzazione che dovrà contenere tempi certi, non ulteriormente prorogabili.

Ditta Sani Rino

Pur riservandosi l'impugnativa della variante fasce fluviali fa presente che la questione è proprio quella di individuare aree idonee per la delocalizzazione.

Arpae - SAC

Andrà previsto un crono-programma delle attività e relative scadenze volto a temporizzare la delocalizzazione,

conseguentemente la possibile proroga dell'AUA sarà tarata sulla base di questo.

Ditta Sani Rino

La delocalizzazione in area idonea prevede necessariamente una serie di passaggi obbligati e non semplici: individuare l'area, acquisirne la disponibilità previa verifica con ragionevole certezza della sua idoneità, progettare, valutare e approvare la progettualità quindi delocalizzare con ripristino dell'attuale ambito produttivo. Alcuni passaggi non sono nella esclusiva disponibilità-autonomia della Ditta.

Sindaco del Comune di Felino

Anche il comune di Felino è favorevole a trovare una soluzione condivisa, per trasferire l'impianto in un altro sito. A tale scopo si osserva che oggi nel Piano Regolatore Generale del Comune di Felino, esistono diverse aree potenzialmente idonee alla delocalizzazione della ditta Sani. Il Comune non ha nulla da eccepire per il trasferimento della Ditta Sani in codeste aree, salvo eventuali pareri non favorevoli espressi da parte di altri Enti/Organi.

Ditta Sani Rino

Il trasferimento dell'attività comporta un investimento di 2-2,5 milioni di euro che corrisponde all'incirca al fatturato annuale dell'azienda.

Si è a chiedere pertanto un tempo di almeno 7 anni per completare il trasferimento.

In merito alla problematica relativa alla concessione del pozzo, comunica che il Tribunale Superiore delle Acque nella seduta del 8/2/2016 ha provveduto a emanare la sospensione del provvedimento di diniego emesso da Arpae SAC di Parma, per 120 giorni.

Arpae - SAC

In merito ai costi di trasferimento si evidenzia che questi sono legati al rischio imprenditoriale che resta in capo all'azienda. Si fa inoltre presente che il trasferimento si rende sicuramente necessario per l'attività di trattamento rifiuti. I tempi per il trasferimento dovranno essere certi e ben definiti.

La conferenza dei servizi a seguito di condivisa consultazione ritiene di approvare in modo unanime il rilascio alla ditta Sani Rino, della proroga dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo svolgimento dell'attività di betonaggio e trattamento rifiuti inerti non pericolosi per una durata massima di 6 anni, con le seguenti vincolanti condizioni:

- entro massimo tre mesi dal rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) provvisoria dovrà esserci da parte della Ditta la presentazione del cronoprogramma dettagliato di delocalizzazione dell'impianto di trattamento rifiuti;
- entro massimo 2 anni dal rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) provvisoria, andrà definitivamente individuata l'area idonea da parte della Ditta;
- entro massimo 4 anni e 3 mesi dal rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) provvisoria andranno acquisite da parte della Ditta le autorizzazioni edilizie ed ambientali per la realizzazione e gestione dell'impianto presso altro sito;
- entro massimo 6 anni dal rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) provvisoria andrà completata la delocalizzazione.

E' necessario dare tempi certi alla delocalizzazione, il mancato rispetto di una delle tempistiche fissate, comporterà il decadimento automatico dell'Autorizzazione Unica Ambientale provvisoria che verrà rilasciata a conclusione del presente procedimento amministrativo. Sono fatte salve giustificate e oggettive motivazioni non imputabili all'operato della Ditta in questione.

La Ditta ritiene condivisibile detta programmazione senza aggiungere altro.

Rilevato che nessuno dei presenti chiede la parola, la seduta viene conclusa alle ore 17,10.

Arpae - SAC

Paolo Maroli

Autorità di Bacino del Fiume Po

Cinzia Merli

Comune di Felino

Lorenzo Gherri

Sindaco Elisa Leon

Provincia di Parma - Servizio
 Pianificazione Territoriale

Andrea Ruffini

Agenzia Regionale per la Sicurezza
 Ambito di Parma Territoriale e la
 Protezione Civile - Sede di Parma
 AUSL di Langhirano

Gabriele Alifraco

Lucia Reverberi

Ditta Sani Rino

Sani Alfredo

Proponente: Ditta Sani Rino – via Calestano n. 1 – Felino (PR)

OGGETTO: Pratica SUAP 1213/2016/SUAP/UPP – D.P.R. 59/2013 – Rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Prot. Prov. n.17904 del 12/03/2015 e rilasciata alla ditta Sani Rino, con sede in Comune di Felino.

Oggi giovedì 12 gennaio 2017 alle ore 9.30, presso la sede di ARPAE SAC di Parma sita in P.le della Pace n° 1, è stata convocata la Conferenza di Servizi decisoria (ai sensi dell'art. 14 bis comma 7 della L. 241/1990 e s.m.i.) per la valutazione di quanto in oggetto indicato.

Sono stati convocati :

Autorità di Bacino del Fiume PO
Agenzia Regionale per la Sicurezza Ambito di Parma Territoriale e la Protezione Civile - Sede di Parma
Arpae - Servizio Provinciale
AUSL di Langhirano
Sportello Unico Imprese Pedemontana (Traversetolo)
Provincia di Parma – Servizio Pianificazione Territoriale
Comune di Felino
Ditta Sani Rino

Sono presenti:

Arpae - SAC	Simone Lucchini
Arpae - SAC (Demanio)	Carla Schiappa
Comune di Felino	Gherri Lorenzo
Provincia di Parma – Servizio Pianificazione Territoriale	Sergio Peri – Dirigente Andrea Ruffini
Agenzia Regionale per la Sicurezza Ambito di Parma Territoriale e la Protezione Civile – sede di Parma	Gabriele Alifracco - Dirigente
AUSL di Langhirano	Lucia Reverberi
Ditta Sani Rino	Sani Enrico Sani Alfredo Chiari Francesca (consulente)

La seduta ha inizio alle ore 10.05.

Si prende atto dell'assenza dei seguenti Enti, per se regolarmente convocati: Autorità di Bacino del Fiume Po e Sportello Unico Imprese Pedemontana (Traversetolo). Si fa presente che comunque l'Autorità di Bacino del Fiume Po ha provveduto ad inviare parere prot. n. 100 del 5/1/2017 che si allega al presente verbale come parte integrante.

Arpae - SAC

Viene fatta una breve cronistoria dell'iter amministrativo che ha portato nel 2015, al rilascio dell'AUA provvisoria che ora è in scadenza.

Nel 2009 è stata fatta una VIA al fine del rilascio del rinnovo dell'iscrizione (ai sensi dell'art. 216 del D.Leg.vo 152/06).

Alla scadenza di detta iscrizione la procedura amministrativa del rinnovo è stata reimmessa alla Conferenza Unificata presso la presidenza del Consiglio dei Ministri, a seguito del dissenso espresso dalla Provincia di Parma per la mancata individuazione e attuazione delle prescrizioni indicate nello stesso atto di VIA, che riportavano quanto segue: *"per un periodo massimo di tre anni temporalmente e limitamente in virtù della disponibilità della ditta a valutare un'ipotesi delocalizzativa in altre aree individuate in accordo con le autorità locali e del comune di Felino che nella redazione del PSC verificherà la possibilità di individuare aree idonee per quanto riguarda l'attività di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi e in linea con il parere dell'Autorità di Bacino del Fiume Po prot. n. 5179 del 30.10.2008"*.

A seguito di tale procedura è stata rilasciata un'iscrizione provvisoria di due anni, necessari per l'approfondimento dello studio sulle fasce fluviali e il conseguente adeguamento degli strumenti di pianificazione.

Il comune di Felino nel novembre 2015 ha elaborato lo studio idraulico delle fasce fluviali.

L'Autorità di Bacino del Fiume Po, lo scorso 7 dicembre 2016, ha adottato una variante alle fasce fluviali del torrente Baganza facendo ricadere l'area dell'impianto in fascia B, anziché in fascia A.

Per quanto riguarda il rilascio della concessione demaniale dell'area sulla quale viene svolta l'attività in questione, si sottolinea che questa può essere rilasciata fatto salvo il rispetto dei vincoli normativi, in particolare in materia di polizia idraulica.

Agenzia Regionale per la Sicurezza Ambito di Parma Territoriale e la Protezione Civile – sede di Parma

Consegna nota denominata *"Area Sani Rino, attività di trattamento/recupero rifiuti inerti. Comune di Felino"*, che fa propria e che viene allegata al presente verbale come parte integrante. Tale nota conclude affermando che *"la possibilità di continuare l'attività è subordinata alla durata dell'autorizzazione"*.

Provincia di Parma

Il PTCP deve adeguarsi alla nuova fasciatura del torrente Baganza recentemente adottata dall'Autorità di Bacino del Fiume Po. Vale comunque la normativa più restrittiva anche se comunque sia in fascia A che in quella B, vice il divieto di rilasciare autorizzazioni per il trattamento di rifiuti.

Comune di Felino

E' stato tracciato un percorso sulla base della realtà territoriale e per valutare se tecnicamente l'impianto poteva restare. Lo studio idraulico realizzato dimostrava questo. Sono state fatte osservazioni alla variante delle fasce del torrente Baganza, ma non recepite totalmente in fase di adozione del piano lo scorso 7 dicembre.

Le fasce così come approvate, non rappresentano la realtà dei luoghi, anche in relazione all'ubicazione delle attuali difese spondali.

La ditta può valutare la presentazione di un piano di delocalizzazione da concordare con l'Amministrazione Comunale, finalizzato al trasferimento definitivo dell'attività della ditta Sani, in un'area idonea all'interno del territorio di Felino.

Ditta Sani Rino

La ditta sottolinea il fatto che in seguito all'incontro presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri avvenuto in data 18/02/2013 era stato delineato un percorso finalizzato alla verifica della possibilità di variazione delle fasce fluviali da A a C di una zona ampia contenente l'area in oggetto. La ditta ha rispettato l'impegno preso nella stessa sede a supportare economicamente lo studio di revisione delle fasce, effettuando a sue spese e consegnando

il rilievo topografico delle sezioni rappresentative del torrente Baganza, nei termini, modi e tempi indicati dall'allora Provincia di Parma.

Si ricorda che durante l'evento di piena del 2014 l'area non è risultata alluvionata, mentre lo sono risultate aree limitrofe, questo a sottolineare quanto già previsto anche nello studio idraulico a firma Ing. Telò consegnato nel 2003 dalla ditta, per il rilascio del rinnovo dell'autorizzazione.

La ditta sottolinea che il percorso avviato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di studio per la revisione delle fasce, per il quale si è svolta conferenza di servizi nel novembre 2015 in seguito alla presentazione dello studio da parte del Comune di Felino, si è di fatto completamente interrotto in quella sede, in quanto dal novembre 2015 ad oggi, non sono stati portati avanti gli incontri necessari per l'approvazione del piano.

La ditta dichiara di essere venuta a conoscenza solo in data odierna che è stata adottata in data 7/12/2016 dall'Autorità di Bacino del Fiume Po la variante delle fasce fluviali del Torrente Baganza facendo ricadere l'impianto in fascia B anziché in fascia A.

Tutto il lavoro di revisione delle fasce previsto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e per la cui realizzazione le Amministrazioni interessate si erano espressamente impegnate è stato rimasto inadempito, senza che la ditta sia stata da alcuno avvisata di tale circostanza e delle sue ragioni, pur essendo noti gli interessi sottesi, legati alla possibile permanenza dell'impianto nel sito. Si evidenzia che la variante è stata solo adottata e non ancora approvata e, pertanto, che sarebbe necessaria la presentazione di osservazioni anche da parte della presente Conferenza, allegando lo studio redatto dal Comune di Felino, onde pervenire ad una più completa istruttoria da parte dell'Autorità di Bacino, con l'auspicio che in sede di approvazione la fascia in questione venga rivista.

La ditta ricorda che l'impegno alla delocalizzazione è stato più volte manifestato nei vari procedimenti passati di rinnovo delle autorizzazioni, in primis durante il procedimento di VIA del 2009, ma tale impegno doveva essere supportato dalle amministrazioni locali, così come auspicato anche dall'Autorità di Bacino nel proprio parere Prot. n. 132 del 9 gennaio 2007.

Infatti già in sede di VIA del 2009 il Comune di Felino si era impegnato nell'individuare eventuali aree idonee per l'attività di trattamento rifiuti, impegno che, in seguito alla mancata approvazione del PSC, ad oggi risulta completamente disatteso.

Si scopre oggi, in questa sede, che la delocalizzazione è rimasta l'unica strada percorribile, non essendo risultato efficace il percorso delineato in sede di Conferenza Unificata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 18/02/2013, ma il progetto di delocalizzazione non può essere attuato in due mesi, vista la scadenza dell'attuale AUA fissata al 12/03/2017, per la quale, tuttavia, la domanda di rinnovo è stata presentata già in data 08/09/2016.

La ditta chiede pertanto di prorogare l'efficacia dell'AUA per il tempo necessario a:

- 1) Verificare se l'Autorità di Bacino confermerà o meno, al seguito delle osservazioni, la previsione adottata;
- 2) In caso negativo, consentire congruo termine per la progettazione e realizzazione della delocalizzazione, in quanto una mancata proroga dell'efficacia dell'AUA comporterebbe una interruzione dell'attività di recupero che è però strettamente connessa e funzionale all'interna attività di demolizione, costruzione, movimento terra e produzione calcestruzzi, strutturali e non, svolta dalla stessa.

Preme ricordare infatti che, come più volte ribadito nei procedimenti relativi ai precedenti rinnovi, l'Azienda SANI RINO offre una serie di servizi strettamente connessi fra loro, che consentono di essere competitivi sul mercato sia tecnicamente che economicamente, proprio in virtù della capacità di soddisfare una molteplice tipologia di esigenze, tra le quali il trasporto e il recupero dei rifiuti, nonché la produzione di MPS utilizzabile nell'edilizia.

La ditta Sani è l'unica su Parma ad offrire un pacchetto di servizi così completo.

L'eventuale interruzione dell'attività di recupero rifiuti comporterebbe sicuramente in prima battuta la riduzione del personale occupato nell'impianto, pari a due unità, ma nel tempo si è certi che il venire meno di questo importante anello nella filiera dei servizi offerti, porterà alla diminuzione della competitività, con conseguente riduzione del giro di affari e necessità ulteriore di riduzione del personale.

Si fa inoltre presente che non ci sono altri impianti di trattamento di rifiuti inerti in zona, pertanto una eventuale interruzione dell'attività di ritiro dei rifiuti da costruzione e demolizione, comporterebbe un grave disagio alle imprese del luogo, con potenziali impatti negativi sull'ambiente.

La Conferenza dei servizi, preso atto di quanto sopra, decide pertanto di riconvocare la presente conferenza, per valutare il rilascio di un'ulteriore proroga dell'A.U.A. in essere, da parte di tutti gli Enti coinvolti nel presente procedimento, al fine della presentazione da parte della ditta Sani Rino, di un Piano di delocalizzazione che dovrà contenere tempi certi, non ulteriormente prorogabili.

Rilevato che nessuno dei presenti chiede la parola, la seduta viene conclusa alle ore 11,30

Arpae - SAC

Simone Lucchini

Comune di Felino

Lorenzo Gherri

Provincia di Parma - Servizio
Pianificazione Territoriale

Sergio Peri

Agenzia Regionale per la Sicurezza
Ambito di Parma Territoriale e la
Protezione Civile - Sede di Parma

Gabriele Alifraco

AUSL di Langhirano

Lucia Reverberi

Ditta Sani Rino

Sani Alfredo



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO
PARMA

X AUA

Prot. N. 100 (4,2) /CM

Parma, 05/01/2017

Rif. Ns. prot. 28 del 02/01/2017
Rif. Vs. prot. 21755 del 30/12/2016

ARPAE -
Agenzia prevenzione ambiente
Energia - Emilia Romagna

OGGETTO: Pratica SUAP 1213/2016/SUAP/UPP - DPR 59/2013 - Rinnovo
dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Prot. Prov. n.
17904 del 13/03/2015.
CdS: 9 gennaio 2017

Con riferimento alla convocazione della Conferenza dei Servizi in oggetto
indicata, ad integrazione della documentazione già inviata con ns. nota 6397 del
09/11/2016, in occasione della seduta di CdS dello scorso 10 novembre 2016, si
comunica che nella seduta di Comitato Istituzionale del 7 dicembre 2016 è stata
adottata, con Deliberazione n. 4, la Variante alle fasce fluviali del torrente Baganza
da Calesiano a confluenza Parma e del torrente Parma da Parma a confluenza Po.

Gli elaborati tecnici della Variante sono scaricabili al seguente link:

<http://pianocolluvioni.adbpo.it/parma-c-baganza/>

Distinti saluti.

3713

Referente: Ing. Andrea Colombo
Dirigente: Ing. Cinzia Merli

Madine
IL SEGRETARIO GENERALE
(DOTT. FRANCESCO PUGA)

Alberici

Area Sani Rino, attività trattamento/recupero rifiuti inerti.
Comune di Felino

Da Atlante delle Fasce Fluviali vigente (Mappe Baganza -progetto variante Fasce PAI adozione della variante con deliberazione n. 4 del 7 dicembre 2016), l'area in oggetto si trova in Fascia B.

Da P.T.C.P. , Tavola C.1.6 –Tutela ambientale, paesistica e Sorico-culturale (Del. G.P. 134 del 21/12/2007), l'area in oggetto si trova in Zona di Tutela Ambientale ed idraulica dei corsi d'acqua – Ambito A2 , in altre parola Fascia A.

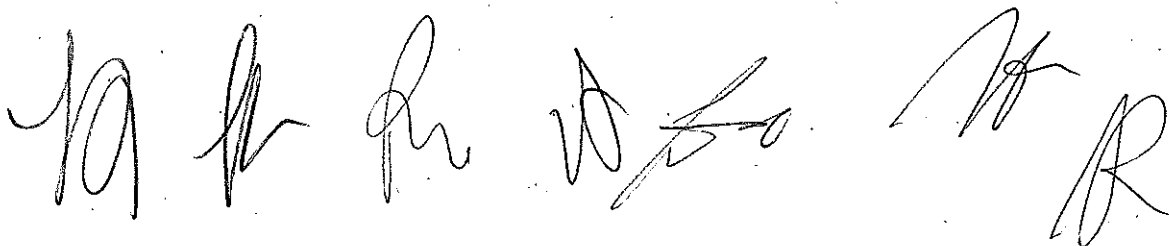
Dalle Mappe di Pericolosità e del Rischio del Piano di gestione rischio alluvione dell'AdBPO, l'area è in P3-H (il più alto livello di pericolosità con tr 20-50 anni) e in R4 , il più alto livello di rischio (area viola).

Sulla base di quanto previsto dalla delibera Giunta reg. 1300/2016 (1 agosto 2016) nelle fasce P3 si applicano le norme della Fascia A.

Sotto il profilo urbanistico, l'area esterna al T.U., è classificata Zona Agricola Produttiva.

In considerazione di quanto sopra detto, la possibilità di continuare l'attività è subordinata alla durata dell'autorizzazione.

Non sono possibili, ovviamente, ampliamenti.



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.